

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**ORDINANZA N. 101 DEL 28/09/2023**

**PORTO DI ANCONA**

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 435,00 NELLA DARSENA MARCHE A  
NORD DELLA VASCA DI COLMATA ALLO SCOPO DI EFFETTUARE LE ATTIVITÀ  
NECESSARIE PER PROVVEDERE AL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEGLI STAMPI DI  
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PALUMBO SUPERYACHTS ANCONA S.R.L. PER ULTERIORI  
10 GIORNI FINO AL 10/10/2023 NEL RISPETTO ALL'ORDINANZA N. 90/2023 DEL  
08/08/2023**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali



riconesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTA** la concessione demaniale n. 00-32/2019 del 13/11/2019, rep. 1530, con scadenza prorogata di due anni ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
- VISTA** l'Ordinanza n. 90/2023 del 08/08/2023 di questa Autorità per utilizzo della medesima area entro e non oltre la data del 30/09/2023;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. E-15897-21/09/2023 con cui la società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. - C.F./P.IVA 02719080422, ha comunicato che la ditta incaricata alla movimentazione e trasporti carichi eccezionali ha incontrato delle difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni per la circolazione sul percorso pubblico;
- VISTA** ancora la nota acquisita al prot. n. E-15897-21/09/2023 con cui la Società istante ha richiesto la proroga di ulteriori 10 giorni dell'utilizzo dell'area demaniale di mq. 435,00 nella Darsena Marche a nord della Vasca di Colmata allo scopo di effettuare le attività necessarie per provvedere al definitivo trasferimento degli stampi di proprietà;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società di disporre per un arco temporale limitato dell'area di deposito, al fine di provvedere al successivo trasferimento degli stampi in altra area;
- RITENUTO** di dover provvedere alla emissione del provvedimento per il perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle attività;
- VISTI** gli atti d'ufficio;



## RENDE NOTO

per una durata di ulteriori 10 giorni, e comunque fino alla data del 10/10/2023, l'area di mq 435, già oggetto di Ordinanza n. 90/2023 del 08/08/2023, sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea al deposito della restante parte degli stampi già oggetto di deposito come da concessione demaniale n. 00-32/2019 del 13/11/2019, rep. 1530.

Entro la data del 10/10/2023 la società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. provvederà al trasferimento del materiale mediante trasporto eccezionale su strada con utilizzo del varco denominato "cancello Fosso Conocchio", previo coordinamento con le imprese portuali di Ancona che verranno interessate lungo il tragitto individuato nella planimetria allegata (All. 2).

Le pertinenti prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 90/2023 si abbiano per integralmente richiamate e trascritte in uno con le discendenti responsabilità in capo alla Società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l..

## TUTTO CIO' PREMESSO

### ORDINA

#### Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo della società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

#### Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle prescrizioni/condizioni da parte della società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. stabilite nell'Ordinanza n. 90/2023 del 08/08/2023.

#### Art. 3

La società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

#### Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, **28/09/2023**

**Il Presidente**

**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Funzionario Responsabile**

**Demanio Imprese e Lavoro portuale**

**(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 166 del 30/06/2023)**

**Dott.ssa Chiara Gusella**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Segretario Generale**

**Dott. Salvatore Minervino**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)